

IN BREVE

1. Bonus edilizi: in Gazzetta il Decreto anti-frodi
2. Nuove regole sulla tassazione Irpef: i chiarimenti nella Circolare delle Entrate
3. Decreto "Milleproroghe": limite di utilizzo del contante a 2.000 euro per il 2022
4. Nuove scadenze per l'invio dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2021 e 2022
5. Patent box: le nuove regole
6. Artigiani, commercianti e gestione separata: stabiliti gli importi della contribuzione per l'anno 2022
7. Scadenza al 16 marzo per l'invio telematico della Certificazione Unica (CU2022)
8. Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
9. Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2022 dei libri sociali
10. Elenchi Intrastat al 7 marzo
11. Utilizzabile in compensazione la seconda rata del Credito d'imposta R&S 2020
12. Sospensione dei versamenti per federazioni, società e associazioni sportive

APPROFONDIMENTO

Decreto "Milleproroghe": le novità fiscali dopo la conversione in legge

IN BREVE

1. Bonus edilizi: in Gazzetta il Decreto anti-frodi

D.L. 25 febbraio 2022, n. 13

Il 26 febbraio è entrato in vigore il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 (il cosiddetto Decreto anti-frodi), contenente importanti misure finalizzate al contrasto alle frodi in materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Si prevede, tra le altre disposizioni, quanto segue:

- la possibilità della **cessione del credito** - relativo sia al Superbonus, sia ai bonus edilizi "tradizionali" - per tre volte, **con le due cessioni successive alla prima solo a favore di banche ed intermediari finanziari abilitati ovvero imprese di assicurazione** autorizzate ad operare in Italia;
- il credito, inoltre, **non potrà formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia Entrate**. A tal fine viene **introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto** per consentire la tracciabilità delle cessioni (a tal fine seguirà un apposito provvedimento delle Entrate). Tali disposizioni si applicheranno alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia Entrate a partire dal 1° maggio 2022;
- sono previste sanzioni penali, con la **reclusione da 2 a 5 anni, e multe da 50.000 a 100.000 euro per il tecnico abilitato** che, nelle asseverazioni necessarie per accedere ai bonus edilizi, "espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese". La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

2. Nuove regole sulla tassazione Irpef: i chiarimenti nella Circolare delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E

Entro il mese di aprile i sostituti d'imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell'Irpef, potranno adeguarsi effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

Lo ha chiarito l'Agenzia Entrate nella Circolare n. 4/E/2022, dove fornisce anche indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell'Irpef e all'esclusione dall'Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

In particolare il documento analizza le modifiche alle aliquote e agli scaglioni d'imposta, la rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, e riporta alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.

La nuova Irpef viene **rimodulata su 4 aliquote invece di 5** (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa quindi dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.

Maggiori informazioni nella Circolare.

3. Decreto “Milleproroghe”: limite di utilizzo del contante a 2.000 euro per il 2022

D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, contenente disposizioni in materia di proroghe e riapertura di termini legislativi. Molte ed importanti le misure in materia fiscale e societaria, che riguardano la sterilizzazione delle perdite anche sui bilanci 2021, la nuova dilazione delle cartelle esattoriali, la sospensione degli ammortamenti, il limite all'utilizzo del contante e tax credit beni strumentali.

Riguardo all'utilizzo del contante e di titoli al portatore, in particolare, viene **prorogato fino al 31 dicembre 2022 il limite di 2.000 euro**. Dal 1° gennaio 2023, tale limite si abbasserà a 1.000 euro.

Vedi l'Approfondimento

4. Nuove scadenze per l'invio dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2021 e 2022

È stato pubblicato, in data 8 febbraio 2022, in Gazzetta Ufficiale il decreto del 2 febbraio 2022 con il quale il Mef dispone **la proroga dei termini per l'invio dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2021 e 2022, formalizzando il rinvio all'8 febbraio 2022 della scadenza del 31 gennaio prevista per la trasmissione delle spese sostenute nel secondo semestre 2021**, come anticipato con il Provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 28825 del 28 gennaio 2022.

Il decreto conferma inoltre **anche per l'anno 2022 la periodicità semestrale** dell'invio dei dati, anziché mensile.

In particolare, le nuove scadenze stabilite dal provvedimento, sono le seguenti:

- **8 febbraio 2022**, per le spese sostenute nel **secondo semestre 2021**;
- **30 settembre 2022**, per le spese sostenute nel **primo semestre 2022**;
- **31 gennaio 2023**, per le spese sostenute nel **secondo semestre 2022**;
- **fine del mese successivo** alla data del documento fiscale, per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2023**.

Per la trasmissione di eventuali **correzioni** ai dati delle spese effettuata nel 2021 e trasmessi al Sistema tessera sanitaria, il termine è fissato **al 15 febbraio 2022**.

5. Patent box: le nuove regole

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 febbraio 2022

L'art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e poi successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato il regime patent box, di cui dall'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo “front-end”.

In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di aumentare, ai fini delle Imposte dirette e dell'IRAP, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all'accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Rispetto alla precedente disciplina patent box, sono stati **esclusi** dal novero dei beni agevolabili **i marchi di impresa e il know-how**.

Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile **ottiene un titolo di privativa industriale**, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.

Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di **predisporre una documentazione idonea** che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Il citato articolo 6, infine, demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'adozione delle disposizioni attuative, la regolamentazione della documentazione idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime patent box, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime. Con il provvedimento del 15 febbraio 2022, il direttore dell'Agenzia Entrate ha individuato, oltre alle attività e alle spese agevolabili, la documentazione idonea a evitare le sanzioni in caso di recupero dell'agevolazione e le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al rinnovato regime fiscale agevolato, introdotto dall'art. 6, del D.L. n. 146/2021.

6. Artigiani, commercianti e gestione separata: stabiliti gli importi della contribuzione per l'anno 2022

Inps, Circolare 8 febbraio 2022, n. 22; Circolare 11 febbraio 2022, n. 25

Con la Circolare 8 febbraio 2022, n. 22 l'Inps ha comunicato **gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2022**, indicando i valori delle aliquote, gli importi del massimale e del minimale di reddito, nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti.

Per l'anno 2022, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€ 48.279,00 + € 32.186,00).

Pertanto, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS è il seguente:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 19.633,46 (48.279,00*24%+32.186,00*25%)	€ 20.019,70 (48.279,00*24,48%+32.186,00*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 18.667,88 (48.279,00*22,80%+32.186,00*23,80%)	€ 19.054,11 (48.279,00*23,28%+32.186,00*24,28%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 25.770,71 (48.279,00*24%+56.735,00*25%)	€ 26.274,78 (48.279,00*24,48% +56.735,00*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 24.510,54 (48.279,00*22,80%+56.735,00*23,80%)	€ 25.014,61 (48.279,00*23,28% +56.735,00*24,28%)

Con la Circolare 11 febbraio 2022, n. 25, l'Inps ha anche comunicato **le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata per l'anno 2022.**

In particolare, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2022 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03% (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquote aggiuntive)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)
Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquote aggiuntive + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

7. Scadenza al 16 marzo per l'invio telematico della Certificazione Unica (CU2022)

Entro **mercoledì 16 marzo 2022**, i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all'Agenzia Entrate le CU2022 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno 2021. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.

È **prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva**. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest'anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi **entro il 31 ottobre 2022**.

8. Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, **entro mercoledì 16 marzo 2022**, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell'anno di imposta precedente.

La Cupe **viene rilasciata** da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione **non va rilasciata**, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

9. Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2022 dei libri sociali

Entro il 16 marzo:

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

La misura della tassa, anche per il 2022, sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2022 superiore a 516.456,90 euro.

Vedi l'Approfondimento

10. Elenchi Intrastat al 7 marzo

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 24 febbraio 2022

L'Agenzia delle Dogane, con l'Agenzia Entrate, ha reso noto che l'invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari riferiti a gennaio 2022, in scadenza al 25 febbraio, **può essere regolarmente effettuato fino al 7 marzo 2022.**

11. Utilizzabile in compensazione la seconda rata del Credito d'imposta R&S 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2022 (per i soggetti "solari") può essere utilizzata in compensazione la seconda rata (2 di 3) del "CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE – ART. 1, C. 198 E SS., LEGGE N. 160 DEL 2019", maturato nel 2020 e indicato nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi (UNICO2021).

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il relativo **codice tributo 6938** andrà esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"; il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di maturazione del credito (quindi 2020 nel caso in questione), nel formato "AAAA".

Ricordiamo che la fruizione del credito spettante è comunque "subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori".

12. Sospensione dei versamenti per federazioni, società e associazioni sportive

Agenzia delle Entrate, Circolare 4 febbraio 2022, n. 3/E

La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, art.1, commi 923 e 924) ha previsto la sospensione di una serie di versamenti tributari e contributivi, nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, in favore di federazioni, società e associazioni sportive.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022, ha chiarito, oltre a spiegare altre disposizioni in materia di Iva e imposte indirette, che l'agevolazione si applica solo ai soggetti individuati che **operano nell'ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022**, data di entrata in vigore della disposizione.

APPROFONDIMENTO

DECRETO "MILLEPROROGHE": LE NOVITÀ FISCALI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto "Milleproroghe" (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, contenente disposizioni in materia di proroghe e riapertura di termini legislativi. Molte ed importanti le misure in materia fiscale e societaria, che riguardano la sterilizzazione delle perdite anche sui bilanci 2021, la nuova dilazione delle cartelle esattoriali, la sospensione degli ammortamenti, il limite all'utilizzo del contante e tax credit beni strumentali.

Si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto.

- **Assemblee:** è stato prorogato **al 31 luglio 2022** il termine fino al quale è possibile svolgere in videoconferenza le assemblee nonché le riunioni di consigli di amministrazione e collegi sindacali, a prescindere dalle previsioni statutarie.
- **Sterilizzazione perdite:** è stata estesa, come già previsto per il 2020, la possibilità di sterilizzare anche le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021. Quindi in relazione alle **perdite dell'esercizio 2021**, l'obbligo di ripianamento è differito fino al bilancio 2026.
- **Sospensione degli ammortamenti:** è stata estesa all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 15 agosto 2020 la norma sul **differimento degli ammortamenti** contenuta nel decreto "Agosto" (D.L. n. 104/2020).
- **Limite all'uso del contante:** in materia di utilizzo del contante e di titoli al portatore, è stato prorogato **fino al 31 dicembre 2022 il limite di 2.000 euro**. Dal 1° gennaio 2023, tale limite si abbasserà a 1.000 euro.
- **Riapertura dei termini per la dilazione dei ruoli:** è stata estesa **al 30 aprile 2022** la possibilità di richiedere la rateazione di carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), è intervenuta la decadenza dal beneficio.
- **Bonus psicologo:** è stato introdotto un contributo, nell'importo massimo di **600 euro per persona**, parametrato alle diverse fasce ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
- **Bonus prima casa:** è estesa dal 31 dicembre 2021 **al 31 marzo 2022** la sospensione dei termini per ottenere o mantenere l'agevolazione prima casa.
- **Visto di conformità bonus edilizi:** ammessa la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni ai fini della fruizione dei bonus edilizi **anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021**.
- **IVA nelle procedure concorsuali:** viene precisato che la nuova disciplina IVA relativa alle procedure concorsuali, che prevede la detraibilità del tributo in caso di mancato pagamento da parte del debitore, si applica alle procedure avviate **dal 26 maggio 2021 compreso**.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati. Cordiali saluti.